


COMUNE DI BERGAMO  
PROVINCIA DI BERGAMO

AREA EX-CESALPINIA

PROGETTO URBANO DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL COMPARTO DELIMITATO DALLE VIE BONO, PINAMONTE DA BREMBATE, A.MORETTI E A.FANTONI

UN BOSCO IN CITTA'



COMMITTENTE

**BROSETA DUE SRL**  
Viale Vittorio Emanuele II, n. 102  
24100 Bergamo

PROGETTO URBANISTICO, ARCHITETTONICO ED ESECUTIVO

**DE8 ARCHITETTI**  
Via Portico 59/61, 24050, Orio al Serio, Bg  
T +39 035 530 050 F +39 035 533 725  
info@deottostudio.com  
www.deottostudio.com



PROGETTO DEL VERDE

PROGETTO STRUTTURE

PROGETTO IMPIANTI

IMPRESA ESECUTRICE

PROGETTO E COORDINAMENTO PIANO DI SICUREZZA

TAVOLA

PARERE ENAC

ALL.R

SCALA



OGGETTO

VARIANTE AL P.I.I. EX-CESALPINIA  
E DELLA CONVENZIONE 22 CUGNO 2004 MODIFICATA E INTEGRATA  
CON ATTO 17 DICEMBRE 2009

AVANZAMENTO

PROGETTO URBANISTICO

REVISIONE

Rev. 00

Revisione	Data	Revisore	Note

Copyright © - Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione anche parziale è vietata. La scala di disegno è puramente indicativa. Non effettuare misure su questo disegno, fare riferimento alle quote scritte. TUTTE LE MISURE VANNO VERIFICATE IN CANTIERE

Comune di Bergamo  
[protocollo@cert.comune.bergamo.it](mailto:protocollo@cert.comune.bergamo.it)  
pianificazione urbanistica

p.c. ENAC Direzione Operazioni Nord Ovest

ENAC Direzione Aeroportuale Lombardia  
Ufficio Aeroportuale di Bergamo

ENAV S.p.A.  
Aerea Operativa – Progettazione Spazi Aerei  
[protocollogenerale@pec.enav.it](mailto:protocollogenerale@pec.enav.it)

Società di Gestione SACBO SpA  
[infrastrutture@pec.sacbo.it](mailto:infrastrutture@pec.sacbo.it)

Soc. Broseta Due s.r.l.  
c/o De8 Architetti srl  
[de8@pec.deottostudio.com](mailto:de8@pec.deottostudio.com)

Oggetto: Nuovi Edifici siti in Comune di Bergamo di proprietà di Broseta Due s.r.l.  
Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.  
Autorizzazione ex art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione.

Si riscontra la nota PG U0008521\_2017 del 10.1.2017 con cui codesta Amministrazione, richiedeva precisazioni riguardo l'espressione di un parere di merito e/o autorizzazione ex art.709 riguardo all'oggetto, rappresentando quanto segue.

I nuovi edifici che si svilupperebbero per 9 piani pari a circa 30mt dal suolo, più sovrastrutture annesse, in luogo dei 7 piani pari a circa 23 mt derivabili dal vincolo istituito; lo Scrivente ha già espresso nel merito le valutazioni di cui alla nota ENAC



134095 del 28/12/2016 rappresentando, confermando nei contenuti e nelle finalità i valori delle mappe di vincolo in possesso del Comune.

Evidenziata l'assenza di interessi da parte della Aviazione Civile a derogare dai vincoli imposti a tutela della sicurezza del volo e la natura privatistica dell'iniziativa, risulta comunque manifesto da parte di codesta Amministrazione l'interesse ad ottenere la deroga ai vincoli citati, in base alla richiesta esplicitata con la nota in calce e successivo incontro svolto in sede.

Si conferma la propria competenza in merito alla applicazione di cui art.709 del codice della navigazione nei termini indicati al citato RCEA 4.9.2, che si riporta integralmente:

“Nuovi manufatti o estensioni degli stessi non possono forare la superficie ..... orizzontale interna ..... fatta eccezione del caso in cui è dimostrato all'ENAC con studi aeronautici che il nuovo manufatto o estensione risulterebbe in ombra (1) rispetto a un esistente manufatto inamovibile, oppure è dimostrato che questo non influirebbe negativamente sulla sicurezza delle operazioni (2) o sulla regolarità delle stesse” (3).

Posto quanto sopra si esplicitano le seguenti considerazioni:

1. si è verificata la possibilità di autorizzare il manufatto in virtù della presenza di ostacoli di altezza uguale ad ostacoli esistenti, riguardante il principio degli ostacoli in ombra che si applica in *presenza di oggetti inamovibili o di profilo del terreno, che forino una superficie di limitazione degli ostacoli* (rapporto 1/10 RCEA 4.10). In base alla collocazione dello stesso e dall'analisi del contesto territoriale si può escludere tale fattispecie dato che l'edificio svetterebbe rispetto a quelli immediatamente limitrofi ed addirittura prospiciente un ampio spazio vuoto rappresentato dalla area ferroviaria;
2. anche in base al recepimento del parere ENAV (nota 65160 del 21.06.2016), si può affermare *che il manufatto non influirebbe negativamente sulla regolarità delle operazioni di volo dell'aeroporto Orio al Serio*;
3. non è tuttavia possibile allo stato attuale affermare che *il manufatto non influirebbe negativamente sulla sicurezza delle operazioni di volo dell'aeroporto Orio al Serio* in quanto non è stata prodotta alcuna evidenza ovvero safety assesment.

Si conferma pertanto la valutazione effettuata dal Comune che individua la superficie di limitazione ostacoli orizzontale interna riportata sulle mappe di vincolo quale limite superiore consentito per la edificazione dei fabbricati in tale area. il richiedente dovrà adottare le modifiche progettuali che riterrà opportune, finalizzate a contenere l'altezza del fabbricato.

Considerata l'accuratezza dovuta agli ostacoli in AREA 2 (rif. EASA Decision ED 2014/012/R), si rappresenta che qualora l'edificato e/o le annesse sovrastrutture giungano a lambire il valore della IHS (per un range di +- 1.5 mt); dovrà essere adottata una segnaletica luminosa notturna.

Si esprime in tal senso nulla osta all'edificazione proposta a meno di ulteriori e più generali rivisitazioni dei vincoli imposti da intendersi compresi nell'ambito del



processo di pubblicazione ex art 707/708 del codice della navigazione, che facciano riferimento alla richiesta 93537 del 6.4.2017 recentemente pervenuta e già in istruttoria.

Si rappresenta inoltre che per l'installazione delle gru di cantiere (ostacoli temporanei), che presumibilmente sovrasteranno l'intera struttura si dovrà fare riferimento alla competente Direzione Territoriale che legge in copia.

Distinti saluti

Il Direttore ad interim  
Dr. Roberto VERGARI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

134095-28/12/2016